

## “Per la Scuola della Repubblica”

Soggetto qualificato alla formazione Decreto MIUR 5.7.2013

Tel. 06 3337437 — telefax 06 3723742

Via Oslavia 39 F - Roma

e-mail [scuolarep@tin.it](mailto:scuolarep@tin.it)

sito [www.scuolaecostituzione.it](http://www.scuolaecostituzione.it)

### ***Memoria dell'Associazione nazionale “Per la Scuola della Repubblica” sul Disegno di legge n. 1260 “Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento”***

La situazione italiana per quanto riguarda i servizi 0-3 è molto diversificata e condizionata da carenze dell'intervento a livello comunale e regionale.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia il problema principale risiede nell'inadempienza del Ministero dell'istruzione nell'assegnazione dei posti necessari per coprire la domanda dei genitori che in molte zone è in crescita in conseguenza di una maggiore richiesta e della crescita demografica.

L'associazione ritiene importante un intervento legislativo che riconosca i **servizi 0-3** come diritto collettivo e non più servizio a domanda individuale e lo svincolo di tale servizio dal patto di stabilità.

Condivide anche l'obiettivo della copertura del 33%- sia pure largamente insufficiente- dei servizi educativi entro il 2020.

L'associazione invece non condivide un intervento legislativo specifico per il segmento 0-6 anni e auspica lo stralcio della parte riguardante i 3-6 anni da inserire in una proposta di legge complessiva su 3-18 anni.

Segnala la criticità presente nel DDL per quanto riguarda la **scuola dell'infanzia**, che nel testo viene spesso in modo confuso accomunata ai servizi educativi prescolari, mentre dal 1968 (legge 444) è stata istituita la scuola statale per la quale vigono le regole determinate dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.

La scuola dell'infanzia statale è un'Istituzione della Repubblica inserita non a caso negli autonomi Istituti comprensivi e non un servizio.

Ciò comporta che:

- la scuola dell'infanzia statale si fonda sulla libertà di insegnamento a garanzia del suo pluralismo;

- la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione;
- la Repubblica istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi e anche per la scuola d'infanzia, correttamente individuata nell'art. 4 del testo come "il primo livello del sistema di istruzione";
- la scuola dell'infanzia è gratuita ai sensi dell'art. 34 c.1 in sintonia con tutti gli altri ordini e gradi del sistema.

La presenza di altri gestori di scuole dell'infanzia regolata dalla Legge 62/2000 non può comprometterne il suo carattere scolastico.

I gestori privati rispondono a finalità di parte e non possono essere assimilati a quelli pubblici se non al fine del riconoscimento del servizio prestato.

Sarebbe stato altresì auspicabile superare le contraddizioni della legge 62/2000 e definire più correttamente il ruolo dei gestori pubblici non statali in modo da assimilare in toto le scuole dell'infanzia comunali a quelle statali al fine di una maggior sinergia di sistema ( pluralismo dell'offerta formativa, copertura dell'esigenza , gratuità) nella scuola pubblica.

**Nel merito degli articoli chiediamo per prima cosa che in tutto il testo per il segmento 3-6 si usi la dicitura scuola dell'infanzia e non servizi scolastici. Per quanto riguarda il personale la dicitura corretta è quella di docente e non di personale educativo.**

Art. 1 Riteniamo necessario aggiungere al richiamo all'art. 117 quello agli articoli 33 e 34 della Costituzione

Art. 2 c è necessario per quanto riguarda il segmento 3-6 il riferimento agli organi collegiali previsti dal Dlgs n. 297/94

Art. 4 chiediamo la riformulazione che riconosca e valorizzi la realtà della scuola dell'infanzia a gestione pubblica facendo preciso riferimento alla legge 44/68, che ne stabilisce la gratuità, al DPR 275/89, legge 53/2003, Dlvo 59/2004, DPR 81/2009 e alle nuove indicazioni nazionali per il curricolo stranamente neppure citate nel testo. Chiediamo inoltre la soppressione dell'ultimo capoverso del comma 2 e l'introduzione di quanto scritto al riguardo negli orientamenti nazionali.

Art. 5 c.2 In questo articolo continua la confusione sul ruolo della scuola dell'infanzia tanto è vero che si affida ai comuni la promozione di "poli per l'infanzia" "dai tre mesi

ai sei anni” che “può essere aggregato anche a una scuola primaria o a un istituto comprensivo”, con il rischio di creare un conflitto istituzionale fra Comuni e Stato. Occorre ben chiarire nuovamente che la scuola dell’infanzia statale fa parte del sistema scolastico e la sua collocazione naturale sta all’interno delle Direzioni didattiche o degli Istituti comprensivi.

Art. 6 comma 4. Precisato che nella definizione dei livelli essenziali è necessario fare chiarezza sulle competenze e sulle funzioni occorre chiarire che il DPR 89/2009 stabilisce l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia statale e che l’attribuzione del personale è definita dal MIUR di concerto con il MEF. Anche la definizione dei finanziamenti alle scuole paritarie private e degli Enti locali è in carico allo Stato ai sensi della Legge 62/2000. Appare pertanto illegittimo assegnare alla Conferenza unificata la definizione delle “risorse di personale e finanziarie a carico dei diversi livelli istituzionali”

Art. 7,8,9 Anche in questi articoli occorre specificare le peculiarità della scuola dell’infanzia statale le cui norme generali competono allo Stato da quelle dei nidi. In caso contrario, come appare nel testo, si rischia di alimentare una confusione di competenze foriera di conflitti.

Art. 12 c. e L’abrogazione tout court senza ulteriori specificazioni degli art. 1 e 3 del Dlvo 59/2004 mette in discussione il carattere scolastico della scuola dell’infanzia ed elimina la definizione dell’orario annuale delle attività. Chiediamo la riformulazione dello stesso alla luce del principio per cui la scuola dell’infanzia è il primo livello del sistema di istruzione e dell’art. 104 del Dlvo 297/94 che definisce l’orario di funzionamento in 8 ore con un massimo di 10 e che a ciascuna sezione sono assegnati due docenti.

Art. 14 Il sistema della quota capitaria è illegittimo per quanto riguarda la scuola dell’infanzia perché in contrasto con l’assegnazione al MIUR delle competenze finanziarie verso le Istituzioni scolastiche e di quelle gestionali del personale. Il riferimento alla partecipazione economica delle famiglie è illegittimo perché in contrasto con l’art. 1 della Legge 444/68 che stabilisce che la frequenza sia gratuita.

Le nostre richieste:

- L’obbligo di frequenza per le bambine e i bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia statale.

- Coprire la necessità di ampliare l'offerta formativa di scuola dell'infanzia statale per arrivare all'obiettivo di copertura del 100% della popolazione tra i 3 ai 6 anni, che è attualmente in calo in seguito alla crisi economica.
- Coprire le liste di attesa (circa 700 sezioni)
- Coprire il trend di aumento delle iscrizioni (circa 600 sezioni)
- Coprire le richieste di statalizzazioni di scuole comunali, per conferire alla Scuola dell'Infanzia il suo reale carattere scolastico.

Roma, 10 giugno 2014